

INTEGRANDO EVENTUALI ANNUALITÀ NON COPERTE, COMPRESSE QUELLE PRIMA ESCLUSE

Scudo fiscale, fino a marzo possibile ampliare la protezione

DI GIULIANO MANDOLESI

Fino al 31 marzo 2025 possibilità di ampliare la protezione dello scudo fiscale integrando eventuali annualità non coperte, comprese quelle prima escluse ed ora rientranti nel perimetro della disposizione perché senza Isa applicati per Covid, multiattività o periodo d'imposta di non normale svolgimento dell'attività. Pagamenti totalmente a misura di contribuente con possibilità di optare anche in maniera distinta per singola annualità per il pagamento a rate o in unica soluzione e versamento effettuabile per i "soggetti trasparenti" indistintamente dai soci o dalle società o associazioni (per la sostitutiva sui redditi). Questa sarà la nuova struttura del ravvedimento speciale (lo scudo fiscale) in conseguenza sia delle modifiche apportate all'articolo 2-quater del dl 113/2024 dall'articolo 7 del dl 155/2024, sia da quelle previste in un emendamento presentato dai relatori del decreto fiscale che conterrà anche la riapertura dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Partita aperta fino al 31 marzo 2025. Fino

al 31 marzo 2025, ovvero il termine previsto per il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva necessaria per scudare le singole annualità del periodo 2018-2022, i contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono decidere come e quali annualità mettere sotto protezione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Qualora fossero stati già effettuati dei versamenti per "coprire" una o più annualità, sempre fino al 31 marzo 2025 è possibile procedere con ulteriori pagamenti per scudare eventuali periodo d'imposta prima esclusi dalla possibilità di rientrare nella disposizione ed ora invece rientranti nell'ambito ap-

plicativo grazie alle recenti modiche normative. Con il citato l'articolo 7 del dl 155/2024 infatti sono state fatte rientrare nello scudo le annualità con rilevata una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid ed anche quelle senza applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6 lettera a) del dl 50/2017. Ora con l'emendamento al dl fiscale sarà possibile mettere sotto "protezione" anche i periodi senza Isa per l'esercizio di due o più attività di impresa non rientrati nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale qualora l'attività secondaria" superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati.

Versamenti a la carte.

Come previsto dal comma 8 dell'articolo 2-quater, il versamento dell'imposta sostitutiva richiesta per scudare le annualità è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, continua il comma 8, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Da come è strutturato l'impianto normativo è possibile per alcune annualità, magari quelle con sostitutive "a basso costo" procedere con il pagamento integrale optando invece per le rate su periodi d'imposta con sostitutive onerose. Inoltre, come previsto sempre nel medesimo emendamento pocanzi citato, l'imposta sostitutiva dovuta per formalizzare il ravvedimento speciale e calcolata sui redditi di società di persone, società di capitali con effettuata opzione per la trasparenza fiscale e associazioni potrà essere versata direttamente dai citati soggetti in luogo dei singoli soci e associati.

— © Riproduzione riservata — ■

